

LIBERTÀ FEMMINILE E VIOLENZA SULLE DONNE

a cura di **Cristina Adami, Alberta Basaglia,
Franca Bimbi, Vittoria Tola**

Questo Manuale propone un approccio di genere alle fenomenologie della violenza sulle donne, sui/sulle bambine/e, nella famiglia, a partire dalle esperienze dei servizi creati dalle donne. Una relazione di cura attenta alle dinamiche di genere mette in questione molte delle certezze sui modelli di identità femminili e maschili e comporta la necessità di decostruire e ricomporre la propria formazione personale e professionale. Da qui la riflessione su alcuni nodi cruciali: la storia delle pratiche femministe nel campo dell'antiviolenza; le definizioni della violenza; i percorsi legislativi; i risultati delle ricerche sulle violenze domestiche sessuali familiari; Su questo percorso si fondano le metodologie innovative e sperimentate dei servizi e interventi prodotti da Centri Donna, Centri antiviolenza, Case di accoglienza di cui il Manuale offre uno spaccato significativo.

Esso rappresenta la prima azione della "Rete antiviolenza" tra otto città italiane: Venezia (Comune capofila), Catania, Foggia, Lecce, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma. La Rete è promossa dal Ministro per le Pari Opportunità all'interno del Programma di iniziativa comunitaria Urban, finanziato dalla Commissione europea e coordinato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Scrittori: Katia Bellillo, Cristina Adami, Emma Baeri, Alberta Basaglia, Franca Bimbi, Dorotea Coco, Rossana Dentoni, Antonella Di Cosmo, Luisa Fesca, Maria Rosa Lotti, Maria Manacolla, Francesca Panuccio, Elvira Reale, Linda Laura Sabbadini, Franco Schenkel, Laura Terragni, Vittoria Tola, Maria Virgilio.



Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE




CITTA' DI VENEZIA



Presidenza del consiglio dei Ministri
Dipartimento Partecipatività

LIBERTÀ FEMMINILE E VIOLENZA SULLE DONNE



Strumenti di lavoro per interventi con orientamenti di genere

a cura di **Cristina Adami, Alberta Basaglia,
Franca Bimbi, Vittoria Tola**



COMMISSIONE
EUROPEA



Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della
Programmazione
Economica

FrancoAngeli

2000.941

C. Adami, A. Basaglia, F. Bimbi, V. Tola (a cura di)

LIBERTÀ FEMMINILE E VIOLENZA SULLE DONNE



prevalentemente un correlato o un sostituto funzionale di quella tra partner; anche se perpetrata da donne, essa tende a riaffermare la gerarchia di genere uomo-donna. Esiste, inoltre, una specularità, se non una continuità, tra la negazione della sessualità infantile e la negazione alle donne della disponibilità del loro corpo, da cui si genera la reificazione e l'oggettivazione dei desideri e delle volontà di ambedue. Da qui discende la permissività sociale rispetto all'uso del corpo delle donne e dei bambini come protesi dell'auterotismo maschile. Ma questa stessa prospettiva può produrre anche interventi di prevenzione e difesa che precondizionano percorsi normativi per l'uscita dalle situazioni di violenza, ribadendo le gerarchie di genere della famiglia asimmetrica. Inoltre, le differenti versioni conflittuali delle definizioni giuridiche dell'età minore riflettono i conflitti sociali relativi alla ridefinizione dei rapporti tra alleanza e filiazione, confermando ancora il nostro assunto di partenza.

Il percorso e l'uso della legge

di *Maria Virgilio*

1. La rilevanza penale delle violenze

Utilizzare la legge penale per contrastare la violenza non è opera facile in generale, ma diventa più difficile quando si intenda agire contro la violenza alle donne. La complessità della violenza — sia quando si esprime in un singolo atto violento e sia quando, più spesso, si manifesta nella forma di una relazione violenta protratta nel tempo — non è agevolmente riducibile all'ottica della legge penale. La logica penale tende a focalizzare le condotte individuali, segmentandole in singoli atti e frammentandole in singole azioni, piuttosto che considerare nella loro interezza i rapporti intersoggettivi; inoltre tende a presentare sulla scena del processo due soggetti giustapposti, l'autore e la vittima, escludendo alla radice ogni possibile complicità tra di loro.

Proviamo allora a considerare la violenza alle donne, nelle varie manifestazioni in cui viene distinta dagli esperti: violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, spirituale, molestie sessuali. Quindi leggiamola attraverso le maglie delle ipotesi di reato previste nel nostro sistema penale. Per fare questo caliamo il concreto del vissuto personale nell'astratto delle fattispecie previste e punite dalla legge penale, e poniamo attenzione, soprattutto, alle condotte materiali che sono richieste per ogni figura di reato.

I. *Violenza fisica*

Orbene, quando la violenza alle donne assume la modalità della violenza fisica, noi possiamo ravvisare la seguenti figure di reato, o più precisamente di delitti:

- a) percosse (art. 581 cp) - Consistono nella condotta del percuotere, se dal fatto non deriva una malattia del corpo o della mente
- b) lesione personale (art. 582 cp) - Cagionare una lesione dalla quale derivi una malattia del corpo o della mente
- c) violenza privata (art. 610 cp) - Con violenza o minaccia costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa
- d) violazione di domicilio (art. 614 cp) - Introdursi nel domicilio altrui contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo
- e) maltrattamenti semplici - non aggravati (art. 572 cp)¹
- f) maltrattamenti da cui sia derivata lesione grave o gravissima
- g) aborto di donna non consenziente (art. 18 L. n. 194/1978)
- h) tentativo di omicidio (art. 575 cp)

II. *Violenza psicologica*

- a) ingiuria (art. 594 cp) - Offendere l'onore o il decoro di una persona presente
- b) minaccia (art. 612 cp) - Minacciare ad altri un danno ingiusto
- c) sequestro di persona (art. 605 cp) - Privare taluno della libertà personale
- d) maltrattamenti¹

¹ Così prescrive il Codice penale all'art. 572 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli). Chiunque maltratta una persona della famiglia o un minore di anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

III. *Violenza economica*

a) violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cp) -
Sottrarsi agli obblighi di assistenza.

Più che a strumenti penali, occorre ricorrere a strumenti di tipo civilistico che consentano di combattere le violazioni al regime della comunione dei beni.

IV. *Violenza sessuale*

- a) (art. 609-bis cp) - Costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità
- b) indurre taluno a compiere o subire atti sessuali, abusando della condizione di inferiorità o traendo in inganno

V. *Molestie sessuali*

Non esiste una fattispecie specifica, se non la contravvenzione dell'art. 660 cp, che punisce chi, per petulanza o per altro biasimabile motivo, reca a taluno molestia o disturbo. Se le molestie possono essere inquadrare in altre forme di violenza, si useranno le relative ipotesi di reato.

VI. *Violenza spirituale e morale*

È difficile reperire una fattispecie che contrasti condotte riconducibili a questo tipo di violenza, che può tuttavia costituire motivo di intollerabilità della convivenza e quindi giustificare la separazione tra i coniugi.

Il giudizio complessivo che possiamo sinora formulare è quello di una difficoltà e inadeguatezza di questa operazione di incasellamento. Non solo il penale è inidoneo a cogliere la violenza e il maltrattamento psicologico e spirituale, ma ci scontriamo comunque con una estrema frammentarietà delle ipotesi che vengono prese in considerazione. Si evidenzia la parzialità delle singole analitiche prospettive in cui una vicenda interpersonale viene a collocarsi e parcellizzarsi.

È importante aver presente questa difficile compatibilità per le conseguenze operative che se ne debbono trarre. È assolutamente necessario, sin dal primo momento in cui si decide di esternare un vissuto o una esperienza di violenza, indicare con chiarezza, proprio come nella successione dei fotogrammi di un film, azioni e reazioni, singole frasi, gesti, movimenti, nel modo più specifico e dettagliato, sforzandosi di superare il comprensibile riserbo a narrare, esternare e riprodurre una esperienza che si vorrebbe invece rimuovere quanto prima. Questo sforzo di precisione deve ovviamente accomunare sia chi esterna la violenza sia chi raccoglie la esternazione. Occorre evitare che la credibilità della donna, spesso l'unica testimone della violenza, venga messa in discussione a causa delle discordanze tra la dichiarazione resa nella immediatezza dei fatti o al primo approccio con l'autorità e le successive, frutto di più attenta riflessione.

2. La centralità della posizione della donna

La decisione di esternare la violenza che si percepisce subita costituisce il primo passo di un percorso che non porta necessariamente al processo penale. Anche se - dovremmo avere già cominciato a capirlo - quella decisione di esternazione resta e resterà un punto centrale e ineliminabile del percorso, perché solo e soltanto chi ha subito la violenza può comunicare la sua percezione di violenza e affermare di averla subita; può cioè nominare come violente quelle specifiche azioni, per poterle poi nominare secondo la terminologia con cui sono filtrate dalla legge penale.

Questa centralità della posizione della donna che accusa di violenza è molto importante. Anzi, è imprescindibile per un corretto esito processuale, che deve enucleare e isolare da una storia di vita quelle singole frammentarie condotte che possono essere definite reato.

Il punto diventa decisivo quando l'iniziativa di attivare il processo penale è assunta da altre persone diverse dalla donna protagonista, che ha scelto di non denunciare né presentare querela.

Il problema nasce dal fatto che il nostro sistema prevede due tipi di iniziativa, quella a procedibilità a querela e quella a procedibilità d'ufficio. Secondo la prima, il procedimento penale non può essere promosso se non su iniziativa della donna offesa dal reato. Ma, secondo la procedibilità d'ufficio, chiunque altro può denunciare certe

violenze subite da una donna, e potrebbe farlo anche se la donna fosse contraria. Anzi, per completare il panorama, vi sono alcuni soggetti, quelli cosiddetti qualificati (i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio), che non solo possono denunciare la violenza inflitta a una donna anche se questa non lo vuole, ma anzi in certi casi sono obbligati dalla legge a farlo, a pena di incorrere a loro volta in un reato a causa della loro omissione.

È dunque importante distinguere i casi in cui chiunque può denunciare un reato da quelli in cui solo la parte offesa può querelare.

3. Casi procedibili d'ufficio

Sono procedibili d'ufficio, e dunque denunciabili da chiunque: maltrattamenti, violenza privata, minaccia grave, violazione di domicilio aggravata, sequestro di persona, aborto, nonché alcune violenze sessuali, secondo questo schema:

Procedibilità in materia di violenza sessuale (art. 609-bis e seguenti):

a) **violenza di gruppo e corruzione di minorenni:**

procedibilità d'ufficio sempre

b) **atti sessuali con minorenne** (fuori dalle ipotesi di *costrizione* con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di *induzione*):

procedibilità a querela

ma procedibilità d'ufficio:

- se la persona offesa dagli atti sessuali con minorenne non ha compiuto gli anni dieci;

c) **violenza sessuale semplice o aggravata:** **procedibilità a querela ma procedibilità d'ufficio:**

- se è commessa nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

- se è commessa dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altre persone cui il minore è affidato per ragioni di cure, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; se è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

- se è commessa con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

4. Soggetti obbligati a denunciare

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art. 331 cpp). La denuncia contiene l'esposizione degli elementi essenziali del fatto (art. 332 cpp).

Chi poi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia (art. 334 cpp).

Ovviamente si discute su quali siano le figure qualificate come pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio soggette all'obbligo di denuncia (art. 357 e 358 cp).

Quello che conta non è la posizione soggettiva di dipendenza da (o di inserimento in) un ente pubblico, quanto piuttosto la natura oggettiva delle funzioni svolte. È persona qualificata il medico del Pronto Soccorso, o il medico di base che redige un certificato, ma può esserlo anche chi, per esempio, pratici volontariato in una associazione, se svolge, in forza di una convenzione con un ente pubblico, una pubblica funzione o un pubblico servizio, e cioè manifesti la volontà della Pubblica amministrazione o ne svolga i poteri autoritativi e certificativi².

Si discute molto anche su cosa voglia dire "notizia di reato" e "senza ritardo".

Il problema è che quell'obbligo di denuncia o di referto non è affatto teorico, ma è penalmente sanzionato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio commette reato se omette o ritarda di denunciare un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, a meno che non si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa oppure l'interessato sia responsabile in comunità terapeutiche socio-riabilitative e si tratti di fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma (art. 361 e 362 cp).

L'art. 365 cp punisce l'omissione di referto di chi, esercitando una professione sanitaria e avendo prestato la propria assistenza od

2. L'elemento decisivo è il contenuto della convenzione con l'ente pubblico.

opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità, tranne quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

La persona qualificata finisce dunque "tra l'incudine e il martello" tutte le volte in cui con la donna lesa dalla violenza intercorre un rapporto di tipo fiduciario, che crea conflitto con l'obbligo di denuncia.

Infatti, attorno alla vicenda della violenza, ruotano altri interessi, di diversa natura. Intendo riferirmi all'insegnante, all'operatore scolastico, all'operatore sanitario, all'operatore sociale, che incarnano interessi, come quello educativo, l'interesse di sostegno, l'interesse solidale, l'interesse alla tutela della salute, che sono diversi e (questo è il punto) possono essere potenzialmente contrastanti con quello repressivo.

Si sono già create, in talune città, dinamiche conflittuali tra la magistratura e questi soggetti, che sono stati ufficialmente richiamati dalle procure all'obbligo di denuncia legato alla loro qualifica.

5. Il processo e la pratica politica delle donne

Per i reati per i quali vige la procedibilità d'ufficio, l'iniziativa di attivare il processo penale può essere assunta anche da persona diversa dalla donna offesa, e anche contro la sua volontà. Dobbiamo tuttavia ribadire che occorre comunque, almeno in una successiva fase, raggiungere e conquistare il consenso della donna: sarà pur sempre lei, in ultima istanza, dentro e fuori il processo, l'unica a poter nominare come violento l'atto subito, la sola a poter testimoniare la propria soggezione e l'altrui prevaricazione, l'*insostituibile* portatrice della sua soggettiva e personale percezione. Tanto più che spesso la vittima è l'unica testimone della violenza.

A tal fine, una delle esigenze viepiù emergenti è quella di assicurare l'assistenza tecnica alle persone offese da questi reati; difesa tecnica, ginecologica, psicologica, medico-legale. Qui l'iniziativa politica di donne ha già fornito risposte forti e significative, soprattutto ove l'agire politico delle donne è riuscito a trovare consensi e appoggi istituzionali, conseguendo anche finanziamenti pubblici, sia

pur conservando autonomia. Mi riferisco ai Centri antiviolenza, alle Case di accoglienza delle donne, ai Telefoni Rosa, ai luoghi in cui sono stati organizzati servizi di consulenza legale. Da qui, da queste realtà e dalle *relazioni instaurate tra donne*, volte a promuovere non rapporti di tutela o dipendenza ma *percorsi di autonomia e libertà femminile*, è partito un consolidarsi di collegamenti con gli enti locali, la magistratura, la polizia giudiziaria, la polizia municipale, i servizi sociali delle Aziende Sanitarie e degli enti locali, gli uffici di medicina legale, i Pronto Soccorso, i medici di base, che in talune zone hanno costruito e promosso pratiche di accoglienza e di intervento efficaci e rispettose della dignità personale.

Certo non mancano conflittualità, ma dove le reti create hanno saputo conquistarsi autorevolezza, lì la violenza sessuale, l'abuso e il maltrattamento hanno anche acquistato maggiore visibilità e sono uscite dal sommerso.

6. Il sommerso della violenza

Il dato statistico resta purtroppo chiaro: denunce-querelle e processi, nella effettività e concretezza, occupano uno spazio molto limitato. La concretezza della realtà è quella di una trasversale impunità e decriminalizzazione della violenza alle donne, a prescindere dalla peculiarità dei sistemi penali. C'è stato — è vero — un aumento delle denunce (che è cosa ben diversa dal sostenere che c'è stato un aumento delle violenze). Il fatto che tale dato aumenti ormai da alcuni anni dimostra che prescinde dal cambiamento della legge. Ma il numero delle denunce è solo uno dei dati da rilevare, perché quello che occorre verificare è l'esito di questi processi (l'entità delle pene, l'entità dei risarcimenti), nonché la qualità dei processi; intendiamo riferirci al trattamento della parte offesa, anche in relazione alle aspettative di quelle donne che hanno fatto la scelta di denunciare e che in solitudine affrontano la loro vicenda processuale.

Riportiamo ancora una volta — non ci stanchiamo di sottolinearlo — l'attenzione sulla centralità, sulla posizione della donna offesa, che deve gestire da protagonista il suo processo. E dev'essere aiutata a assumerlo in tal modo, pena la sconfitta e il "boomerang" nuova-

mente traumatico di un esito processuale negativo, che sancisca la non credibilità delle sue accuse.

Ma, anche se non si decide di attivare il procedimento penale, è opportuno che resti traccia della violenza subita. Questo consentirà, in successive occasioni, di attestare i precedenti, di individuare reiterate violenze, di comportamenti violenti e quindi di agevolare la credibilità della donna. Peraltro, la reiterazione delle condotte violente sposta l'inquadramento del caso da fattispecie perseguibili a querela (es. lesioni o ingiurie) a fattispecie procedibili d'ufficio (maltrattamenti), dinanzi alle quali la polizia è obbligata ad attivarsi. È infatti dovere della polizia giudiziaria quello di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (art. 55 cpp).

Tale competenza si affianca a quella di polizia di sicurezza pubblica, che impone di prevenire gli illeciti e provvedere, a richiesta delle parti, alla bonaria composizione dei dissidi privati. Sarebbe auspicabile una valorizzazione di tali funzioni sia sul piano della disponibilità e della energia da investire nell'ascolto della donna, sia anche sul piano organizzativo, per esempio registrando questi interventi nelle statistiche di produttività, come viene fatto con gli interventi di tipo repressivo tradizionale. In tal modo resterebbe traccia anche di violenze che non vengono denunciate.

7. I tempi lunghi del processo e dei diritti

Spesso, quando si riflette sull'uso dello strumento penale, si commette l'errore di focalizzare l'attenzione esclusivamente sul momento iniziale del processo, quello della denuncia (o della querela) e quindi, sbagliando, si sottovaluta il fattore della durata del processo, tanto più in Italia, ove sono notori i tempi lunghi della giustizia. Si tratta dunque di attrezzarsi, di prepararsi e di non restare passivi ad aspettare che arrivi l'ufficiale giudiziario con la notifica a risvegliare una vicenda che si avrebbe voglia di rimuovere.

Da una parte è possibile, a certe condizioni, anticipare i tempi del processo penale procedendo all'assunzione della testimonianza della parte offesa nel corso delle indagini, e cioè senza aspettare la fissazione dell'udienza dibattimentale. Ci riferiamo allo strumento

dell'incidente probatorio, che viene particolarmente agevolato e garantito quando la parte lesa è minore di sedici anni.

Dall'altra si tratta di prendere atto dei cambiamenti della vita e dei rapporti tra i soggetti in causa.

Purtroppo la procedibilità d'ufficio può creare anche conflitti con i percorsi di autonomia e di libertà femminile. Questi possono prevedere scelte anche diverse da quella della denuncia, oppure possono indurre a interrompere la collaborazione con l'iniziativa punitiva o portare a collaborare solo in certa misura. Non è raro trovare procedimenti in cui la donna denuncia il proprio compagno e poi, dopo aver ricomposto il conflitto con lui, è la prima ad attivarsi tramite dichiarazioni, scritti, ecc. per cercare di smorzare quel meccanismo giudiziario che essa stessa aveva attivato e in cui poi non si identifica.

Accade così che la donna può correre il rischio di esser denunciata per calunnia!

8. Domande, desideri e aspettative

I bisogni non sempre coincidono con i diritti. L'aver subito violenza crea dei bisogni immediati, che si traducono nella richiesta di interventi e provvedimenti immediati da parte di magistratura e polizia.

La prima richiesta è di interrompere la violenza, di spezzare l'impunità di chi ha esercitato violenza e soprattutto di colpire l'inaccettabile senso di consapevolezza dell'impunità ostentata dall'autore. La prima aspettativa della donna è quella di un messaggio di contenimento dell'impunità.

L'altro desiderio è legato alla necessità di una tregua e di un momento di riflessione per gestire una fase che spesso corrisponde a cambiamenti della vita, per esempio una richiesta di separazione tra coniugi o di scelta di interrompere una convivenza divenuta insostenibile. Occorre una pausa per organizzare energie, casa, lavoro.

Qui occorre tenere presente che spesso risultano intrecciati tra di loro i percorsi giudiziari del settore civile e di quello penale. E dunque domande, desideri e aspettative devono misurarsi con la lunghezza dei tempi di intervento della giustizia civile. Anche i cosiddetti provvedimenti provvisori del presidente alla udienza di comparizione dei coniugi (i conviventi non hanno neppure questi) possono non essere rapidi e poi difficili da eseguire e da rendere effettivi.

Anche l'alternativa tra l'allontanamento della vittima o del maltrattante dalla casa contribuisce a rendere più difficile la situazione.

Vediamo ora di esaminare lo strumentario delle misure penali offerte dalla nostra legge, che possono far seguito alla denuncia senza dover attendere l'esito del processo.

La prima tra le misure cautelari è quella dell'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 cpp), ma vale solo per l'omicidio volontario consumato e per i maltrattamenti seguiti da morte.

C'è l'arresto facoltativo in flagranza, che vale per maltrattamenti, lesioni gravi o gravissime, violazione di domicilio aggravata, violenza privata, sequestro di persona, lesioni personali. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato, ovvero chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. La misura è giustificata dalla gravità del fatto, ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del reato.

Tuttavia, le misure cautelari appena indicate possono essere adottate solo in presenza di certi requisiti e cioè che sussistano gravi indizi di colpevolezza, il pericolo di inquinamento delle prove o il pericolo di fuga, ma anche (art. 274 cpp) quando per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussista il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o della stessa specie di quello per cui si procede.

Talora, più del carcere, sono utili altre misure, cioè quelle coercitive, come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 cpp) che costringe l'imputato a presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria (il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato) o il divieto e obbligo di dimora (art. 283 cpp). Queste misure, se sagacemente studiate, possono di fatto prevenire o far cessare persecuzioni sotto casa o al luogo di lavoro.

In altri casi può essere utile anche la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 288 cpp).

9. Mutamenti nel sociale e modifiche legislative

Molto è cambiato dal 1930 a oggi nel nostro sistema penale, a seguito dell'influenza del cambiamento della realtà sociale. La legge penale non ha potuto non registrare le modifiche prodottesi nel sociale: non abbiamo più il matrimonio riparatore e la causa d'onore che giustificavano e legittimavano la violenza; non è più sanzionato penalmente l'adulterio della moglie.

Anche l'effettività dei processi per stupro si era modificata da anni, già nella vigenza della vecchia legge; sono da tempo cambiate alcune scelte difensive (attualmente la costituzione di parte civile esprime una richiesta di risarcimento del danno; mentre, per anni, aveva avuto come obiettivo una richiesta meramente simbolica). Ma occorre ancora lottare per incidere sui valori socio-culturali applicati nell'interpretazione dai giudici, che alternano la supina adesione alla logica patriarcale del diritto penale sessuale a consapevoli decisioni di superamento critico di quella cultura. Su questo fronte la battaglia è sempre aperta, qualunque sia la legge da applicare.

Nuove modifiche stanno maturando. È in cantiere una riforma del diritto di famiglia, sui cui contenuti occorrerà vigilare. In campo penale il legislatore si è orientato in questa materia verso la ricerca di strumenti nuovi, finalmente diversi da quelli che puntano esclusivamente sulla funzione simbolica del diritto penale. Ci riferiamo alle "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" che costituiscono l'oggetto di un disegno di legge governativo, poi approvato con modifiche in Commissione al Senato. Pur con aspetti e limitazioni negative, esse raccolgono una richiesta di strumenti, previsti per legge, di intervento pronto e urgente, che la pratica delle Case delle donne ha indicato come prioritario. Imponendo l'allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare per ordine del giudice, si vogliono garantire nell'immediatezza gli interessi della donna che subisce violenza e che intende recidere la relazione per lei divenuta insostenibile.

Il fatto che la riflessione collettiva - oltre che l'iniziativa legislativa - sia passata dal tema della violenza sessuale, che per anni ha raccolto l'attenzione di molte, al tema più ampio della violenza alle donne è frutto della crescita determinata da quelle pratiche politiche di donne che autonomamente hanno da tempo posto quel problema al centro del loro agire.